

TESTO COORDINATO¹

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER SINGOLI INTERVENTI

LINEA DI INTERVENTO PER IL SOSTEGNO DELLA RICERCA, DELLO SVILUPPO E DELL'INNOVAZIONE

Di seguito vengono indicate le disposizioni specifiche per singoli interventi relative alla misura agevolativa “Aiuti per finanziare progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità valorizzando i progetti realizzati in collaborazione con i poli tecnologici e i centri di ricerca” di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a), della legge provinciale. Le stesse intervengono rispetto a quanto non previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi della legge provinciale o ne restringono l’ambito di applicazione.

PARTE GENERALE

1. Misura agevolativa della linea di intervento	AIUTI PER FINANZIARE PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE, SVILUPPO SPERIMENTALE E STUDI DI FATTIBILITÀ (articolo 19, comma 2, lettera a))
2. Sottomisura	
3. Regime di incentivazione ai sensi della normativa europea	1. Aiuti in regime di esenzione ai sensi dell’articolo 25 “Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo” del Regolamento di esenzione.
4. Tipologia di intervento	1. La misura di incentivazione è concessa come segue: a) in conto capitale, per domande con importo di spesa ammessa fino a 1.000.000,00 di euro; b) in annualità, per domande con importo di spesa ammessa superiore a 1.000.000,00 di euro.

¹ Approvato da ultimo con deliberazione di Giunta provinciale n. 1448 del 26 settembre 2025;

5. Soggetto istruttore	1. Il soggetto istruttore è l'Agenzia provinciale per l'incentivazione alle attività economiche (di seguito A.P.I.A.E.).
6. Definizioni	1. Ai fini delle presenti disposizioni, si intende per: a) "iniziativa": con riferimento alla definizione di cui al punto 2, comma 1, lettera d), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, è considerata iniziativa il progetto di ricerca e sviluppo, riconducibile ad una o più delle categorie previste alle successive lettere b) e c), per il quale viene richiesto l'intervento a valere sulle singole sottomisure individuate dalle presenti disposizioni e relative alla misura agevolativa di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), della legge provinciale; b) "ricerca industriale": ai sensi dell'articolo 2, punto 85, del Regolamento di esenzione, si intende la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud). La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche. Le attività classificate in tale categoria sono assimilabili ad un grado di maturità tecnologica (TRL) compreso tra 2 e 4²; c) "sviluppo sperimentale": ai sensi dell'articolo 2, punto 86, del Regolamento di esenzione, si intende l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore

² Ai sensi della comunicazione della Commissione europea C(2022) 7388 final dd 19.10.2022, pagina 29, nota a piè di pagina 60.

	(applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o edge). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, la prova e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti. Le attività classificate in tale categoria sono assimilabili ad un grado di maturità tecnologica (TRL), compreso tra 5 e 8³; d) “organismo di ricerca e diffusione della conoscenza”: ai sensi dell’articolo 2, punto 83, del Regolamento di esenzione, si intende un’entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un’influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;
--	--

³ Ai sensi della comunicazione della Commissione europea C(2022) 7388 final dd 19.10.2022, pagina 29, nota a piè di pagina 60.

	e) “infrastruttura di ricerca”: ai sensi dell’articolo 2, punto 91, del Regolamento di esenzione, si intende gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software e gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o “distribuite” (una rete organizzata di risorse) in conformità dell’articolo 2, lettera a), del Regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009 relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC). Per l’individuazione delle infrastrutture di ricerca si veda l’elenco di infrastrutture di ricerca riconosciute nel Piano Nazionale per le Infrastrutture di Ricerca, approvato con decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. La collaborazione con infrastrutture di ricerca non presenti nell’elenco sarà valutata dal Comitato per la ricerca e l’innovazione; f) “collaborazione effettiva”: ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, punto 90, del Regolamento di esenzione, si intende la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e risultati. Fatto salvo quanto previsto per il riconoscimento di eventuali maggiorazioni di incentivazione, una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione. La collaborazione deve inoltre essere formalizzata con le modalità previste dal punto 3, comma 4, delle disposizioni di carattere generale e comuni a tutti gli interventi. In ogni caso il subappalto non costituisce collaborazione effettiva.
7. Soggetti beneficiari	1. I beneficiari dell’intervento sono le piccole, medie e grandi imprese, come previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. Possono presentare domanda a valere sulle presenti disposizioni anche le

	imprese agricole che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.⁴ 2. Nel caso di imprese di nuova costituzione, il requisito di cui al punto 3, comma 5, lettera a), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi della legge provinciale, relativo alla costituzione e iscrizione al Registro delle imprese⁵, deve essere dimostrato in sede di presentazione di domanda, e il requisito di cui al medesimo comma 5, lettera a) relativo all'attivazione al Registro delle imprese, deve essere dimostrato in sede di prima erogazione dell'incentivo anche in acconto, pena la decadenza.⁶ 3. Per domande con importo di spesa superiore a 1.000.000,00 di euro, è richiesta quale ulteriore condizione di accesso la valutazione positiva, da parte di un istituto creditizio o di una società di leasing, prevista al punto 3, comma 7 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. Non sono accolte le domande sprovviste di tale valutazione positiva.
8. Limite minimo e massimo di spesa	1. I limiti minimo e massimo di spesa sono individuati nelle sottomisure. La domanda non può comunque avere un importo di spesa superiore a 10.000.000,00 di euro. 2. I limiti minimo e massimo di spesa devono essere rispettati in sede di concessione dell'incentivo.
9. Misura di incentivazione e maggiorazioni	1. La misura di incentivazione è individuata nelle sottomisure e si applica alle spese ritenute ammissibili.
10. Caratteristiche delle iniziative agevolate	1. Sono agevolate le iniziative di investimento relative a progetti di ricerca e sviluppo, e in particolare: a) progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale; b) programmi di ricerca e sviluppo dei centri di ricerca. 2. Le caratteristiche di dettaglio delle iniziative sopra elencate, sono indicate nelle singole sottomisure.

⁴ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2233 del 23 dicembre 2024;

⁵ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2233 del 23 dicembre 2024;

⁶ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 39 del 19 gennaio 2024;

11. Spese ammissibili	1. Sono ammissibili le spese ricomprese tra le seguenti macrovoci di spesa: a) spese per il personale. i) Rientrano tra le spese per il personale i costi relativi a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nell'iniziativa, nel rispetto di quanto stabilito al punto 5, comma 8, delle disposizioni di carattere generale e comuni a tutti gli interventi. ii) Non sono ammissibili i costi per personale con mansioni amministrative o commerciali. iii) Per il personale assunto con contratto di lavoro dipendente è riconosciuto il costo orario effettivamente sostenuto dal soggetto beneficiario, calcolato come segue: I) somma del valore lordo⁷ riportato in ciascun cedolino paga dei mesi lavorati nell'anno al netto delle seguenti voci: compensi per lavoro straordinario, trasferte, premi di produzione, festività, altri benefit e accantonamenti per trattamento di fine rapporto; II) divisione del valore ottenuto al precedente punto I) per il numero di ore annue previste dal contratto collettivo nazionale applicato o importo proporzionale per periodi di impiego infrannuale; III) maggiorazione del valore ottenuto al precedente punto II) del 33% come incidenza forfetaria degli oneri sociali a carico del soggetto beneficiario, ad eccezione di eventuali⁸ dipendenti cui nel periodo di realizzazione dell'iniziativa si applichi una contribuzione ridotta, per cui vengono riconosciuti gli oneri sociali effettivamente sostenuti dal soggetto beneficiario; IV) moltiplicazione del valore ottenuto al precedente punto III) per le ore del dipendente effettivamente impiegate nell'anno per la realizzazione dell'iniziativa, come risultanti dal timesheet. iv) I calcoli di cui sopra vanno applicati per ciascun anno in cui è realizzata l'iniziativa. In ogni caso, in relazione al valore orario di cui al punto iii), l'importo massimo ammissibile è pari a 48,00 euro. Tale soglia deve essere rispettata sia in sede di concessione, che in sede di rendicontazione; qualora superiore viene ridotto d'ufficio al limite massimo. Tale importo massimo è applicato anche ai contratti di collaborazione.
------------------------------	--

⁷ Per la voce "valore lordo" si intende la retribuzione ordinaria, la retribuzione di fatto, la retribuzione tabellare o altre descrizioni analoghe utilizzate nell'ambito dei vari contratti.

⁸ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2233 del 23 dicembre 2024;

	v) Le ore lavorative massime ammesse per persona sono complessivamente 1.720 all'anno: per periodi di impiego infrannuali, sono ammesse in proporzione al totale annuo; possono essere ammesse soltanto ore intere. vi) È ammesso il personale dipendente che svolge l'attività in smart working, nel rispetto di quanto previsto al punto 12 delle presenti disposizioni. vii) Le ore lavorate devono risultare da apposito <i>timesheet</i> (foglio presenze), sottoscritto dal lavoratore, e da dichiarazione del soggetto beneficiario il quale attesta che le stesse ore non sono state rendicontate anche su altre iniziative agevolate. b) Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti. i) Rientrano i costi della ricerca contrattuale, delle conoscenze, dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da soggetti esterni alle normali condizioni di mercato, come definito all'articolo 2, punto 39 bis), del Regolamento di esenzione, nonché i costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'iniziativa. ii) L'acquisizione delle attività di ricerca contrattuale, dei servizi di consulenza e dei servizi equivalenti fatta eccezione per le prestazioni di terzi a carattere esecutivo di cui alla successiva lettera iii), deve avvenire previa stipula di un apposito contratto con il soggetto esterno, specifico per l'iniziativa, che indichi esplicitamente le attività concordate. iii) Le prestazioni di terzi a carattere esecutivo, sono prestazioni senza contenuto di ricerca o progettazione commissionate a terzi. iv) La ricerca contrattuale concerne la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di un'infrastruttura di ricerca⁹ per conto di un'impresa. L'organismo/infrastruttura di ricerca¹⁰, in quanto mandatario, fornisce un servizio alle imprese, in quanto mandante, contro il versamento di una remunerazione appropriata per il suo servizio e alle condizioni specificate dal mandante. v) Le spese sostenute dal soggetto beneficiario per il finanziamento di borse di dottorato sono ammissibili purché riconducibili esclusivamente all'iniziativa oggetto di incentivazione e purché il soggetto beneficiario
--	--

⁹ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 39 del 19 gennaio 2024;

¹⁰ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 39 del 19 gennaio 2024;

	per la propria quota di spesa non riceva altre agevolazioni. In particolare, i dottorandi non devono essere dipendenti del soggetto beneficiario e l'attività svolta dagli stessi deve essere contrattualizzata attraverso convenzioni stipulate dal soggetto beneficiario con un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza. Per le finalità di rendicontazione deve essere presentata una relazione sull'attività del dottorando. vi) Non sono ammissibili spese relative a consulenze o servizi equivalenti di natura commerciale, promozionali, deposito brevetti. Non sono inoltre ammissibili consulenze o servizi equivalenti relativi ad attività di diffusione dei risultati della ricerca e sviluppo. c) Costi degli strumenti e delle attrezzature. i) Rientrano i costi relativi a strumentazione e attrezzature, acquisiti¹¹ appositamente per l'iniziativa. Sono agevolati nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l'iniziativa. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per l'iniziativa, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata dell'iniziativa, calcolati secondo i principi civilistici. ii) Per le attrezzature e le strumentazioni, il cui uso sia necessario ma non esclusivo per l'iniziativa, il costo ammesso è proporzionale all'uso effettivo per l'iniziativa, nel limite delle quote civilistiche di ammortamento del costo stesso. iii) Nel caso in cui gli strumenti e le attrezzature, o parte di essi, per caratteristiche d'uso siano caratterizzati da una vita utile pari o inferiore alla durata dell'iniziativa, i relativi costi possono essere interamente rendicontati, previa attestazione del responsabile tecnico scientifico dell'iniziativa e positiva valutazione del Comitato per la ricerca e l'innovazione. iv) Le quote di ammortamento dei beni devono risultare dal libro dei cespiti ammortizzabili, in conformità alla disciplina prevista per l'ammortamento civilistico dei beni. v) Nel caso in cui i beni siano acquisiti in locazione o mediante operazioni di leasing, il costo ammissibile è dato dai canoni pagati nel periodo di attuazione dell'iniziativa dal soggetto beneficiario, al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto (tra cui tributi, oneri assicurativi, costi di rifinanziamento, spese generali, ecc.). Il costo ammissibile così determinato non può comunque eccedere, complessivamente, il costo determinato tenendo conto dell'uso effettivo per l'iniziativa, calcolato sul valore di mercato del bene.
--	---

¹¹ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2233 del 23 dicembre 2024;

	d) Spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi. i) Rientrano nella categoria "altri costi di esercizio", i costi sostenuti per l'acquisto di materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico. Non rientrano invece in questa categoria, in quanto già compresi nelle spese generali, i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale (guanti, occhiali, ecc.), cd-rom e carta per stampanti, vetreria di ordinaria dotazione, ecc.. ii) Le spese generali supplementari sono agevolabili per un importo forfettario pari al 10% della spesa ammessa di cui alle macrovoci a), b), c). Tale soglia deve essere rispettata sia in sede di concessione, che in sede di rendicontazione. Qualora superiori a tale soglia, i predetti costi sono corrispondentemente ridotti.
12. Disposizioni rispetto al calcolo delle U.L.A. e al riconoscimento dei costi del personale operante in smart working	1. Ai fini del rispetto degli obblighi occupazionali per il calcolo in U.L.A. e per la determinazione dei costi ammissibili relativi al personale, l'attività svolta dal personale in smart working è ammessa come segue: a) i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, occupano più di 20 U.L.A. sul territorio provinciale e producono sullo stesso beni e servizi (verificabile da documentazione contabile e/o fiscale), da almeno due anni decorrenti da tale data, in una o più unità operative locali, il personale in smart working è conteggiato per un valore pari al 100% delle ore lavorate¹²; b) in tutti gli altri casi, il personale in smart working è conteggiato per un valore pari al 100% delle ore lavorate, a condizione che l'attività svolta in smart working non superi il 50% delle ore lavorate nell'anno e che si tratti di soggetti residenti in Provincia di Trento nel periodo di assolvimento degli obblighi occupazionali. Eventuali periodi di non residenza nell'arco temporale di assolvimento non saranno considerati ai fini del calcolo del rispetto dell'obbligo¹³. 2. Il personale in smart working, sia in termini di U.L.A. sia di costi, è riconosciuto nei termini sopra indicati, a condizione che vi sia un contratto che regolamenti l'attività svolta dal dipendente in smart working.

¹² Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2233 del 23 dicembre 2024;

¹³ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2233 del 23 dicembre 2024;

13. Modalità e condizioni di presentazione delle domande	1. I termini di presentazione delle domande sono riportati nelle sottomisure. 2. Ciascuna domanda deve riferirsi ad una singola iniziativa. 3. La domanda deve essere presentata nel rispetto di quanto previsto al punto 2, comma 1, lettera x) “effetto di incentivazione”, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. 4. La domanda deve essere presentata al soggetto istruttore tramite apposita piattaforma messa a disposizione dalla Provincia, accessibile dalla scheda Servizio “Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo - L.p. 6/2023”. La domanda relativa a iniziative realizzate in forma congiunta deve essere presentata tramite posta elettronica certificata (PEC).¹⁴ 5. Nel sito della Provincia, nella scheda Servizio “Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo - L.p. 6/2023”¹⁵, sono pubblicati i fac-simile ovvero moduli, la documentazione e le informazioni necessarie alla presentazione della domanda e sottoscrizione della stessa. 6. In caso di malfunzionamenti della piattaforma di cui al precedente comma 4, che non consentono il corretto invio della domanda, gli stessi devono essere tempestivamente comunicati al servizio di assistenza riportato nella scheda Servizio. Qualora non fossero risolti il soggetto beneficiario dovrà tempestivamente segnalare gli stessi al soggetto istruttore, tramite posta elettronica certificata (PEC). Valutata la situazione e le tempistiche di risoluzione, il soggetto istruttore potrà consentire l’invio/regolarizzazione della domanda a mezzo posta elettronica certificata (PEC).¹⁶
14. Procedure con cui sono esaminate le domande	1. Le domande sono esaminate secondo la procedura valutativa. L’attività di istruttoria è avviata il giorno successivo alla data di presentazione della domanda. 2. Le domande sono istruite con riferimento agli aspetti previsti dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi di cui al punto 7.2.

¹⁴ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1448 del 26 settembre 2025;

¹⁵ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 39 del 19 gennaio 2024;

¹⁶ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1448 del 26 settembre 2025;

	3. La valutazione del profilo economico - finanziario viene effettuata esclusivamente per domande di importo superiore a 1.000.000,00 di euro. Per tale valutazione, che comprende anche l'analisi della sostenibilità economico - finanziaria prospettica, il soggetto istruttore chiede il parere vincolante del Comitato per gli incentivi alle imprese. Il soggetto istruttore può inoltre avvalersi di un'analisi tecnica di dettaglio effettuata da Trentino Sviluppo S.p.a.. 4. Per tutte le domande il soggetto istruttore chiede il parere vincolante del Comitato per la ricerca e l'innovazione, il quale si esprime per gli aspetti tecnici di cui al punto 15. 5. Il Comitato per la ricerca e l'innovazione può esprimere, alternativamente: a) un parere positivo con o senza prescrizioni; b) un parere negativo; c) un parere negativo ma rivalutabile a fronte di integrazioni/specifiche dell'iniziativa. Nel caso di parere negativo ma rivalutabile, se il soggetto beneficiario non presenta integrazioni/specifiche dell'iniziativa entro 60 giorni decorrenti dalla data di comunicazione da parte del soggetto istruttore del parere del Comitato, il medesimo parere diventa definitivamente negativo. A fronte di integrazioni/specifiche dell'iniziativa da parte del soggetto beneficiario, il Comitato per la ricerca e l'innovazione esprime un nuovo parere vincolante. 6. La concessione dell'incentivo relativo a domande con importo di spesa ammessa superiore a 1.000.000,00 di euro e per le quali è stato espresso parere positivo da parte di entrambi i Comitati, nonché valutate positivamente dal soggetto istruttore, è subordinata alla sottoscrizione del Patto di cui al punto 7.3 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.
15. Criteri tecnico - economici di valutazione delle domande	1. La valutazione di cui al punto 7.2, comma 2, lettere b), c), d) delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, avviene avvalendosi del parere vincolante del Comitato per la ricerca e l'innovazione, il quale si esprime su: a) le caratteristiche del progetto di ricerca e sviluppo dal punto di vista tecnico - scientifico; b) la capacità tecnico scientifica e organizzativa del soggetto beneficiario e¹⁷ dei soggetti esterni coinvolti

¹⁷ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 39 del 19 gennaio 2024;

	nell'iniziativa rispetto alla realizzazione della stessa; c) la suddivisione tra ricerca industriale o attività di sviluppo sperimentale; d) l'eventuale appartenenza del progetto di ricerca e sviluppo alle aree di interesse prioritario/progetti strategici definiti dal programma pluriennale della ricerca (di seguito P.P.R.) di cui all'articolo 18 della legge provinciale n. 14/2005; e) la pertinenza e la congruità delle spese; f) la sussistenza delle condizioni per la concessione delle maggiorazioni; g) nel caso di progetto presentato da soggetti con personalità giuridica impegnati senza fini di lucro in attività di ricerca sul territorio provinciale, le caratteristiche d'eccellenza dal punto di vista scientifico e tecnologico del progetto. 2. L'ammissibilità e congruità della spesa, di cui al punto 7.2, comma 2, lettera d), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, è inoltre valutata dal soggetto istruttore attraverso i seguenti elementi: a) importo di spesa, come risultante dalle dichiarazioni e dalla documentazione presentata in sede di domanda; b) limiti di spesa previsti dalle presenti disposizioni. 3. Al fine dell'espressione del parere, il Comitato per la ricerca e l'innovazione può avvalersi di esperti esterni specialisti della materia e può effettuare visite in loco presso il soggetto beneficiario e audizioni, volte ad ottenere un quadro maggiormente completo rispetto agli aspetti di valutazione dell'iniziativa.
16. Obblighi e vincoli in capo ai soggetti beneficiari	1. Gli obblighi e vincolo in capo ai soggetti beneficiari consistono in: a) obblighi e vincoli: previsti al punto 9 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi; b) obblighi generali: previsti al punto 9.1 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi; c) termini di avvio delle iniziative: l'iniziativa ammessa ad agevolazione deve essere avviata entro 3 mesi dalla data di concessione dell'incentivo. La data di avvio dell'iniziativa deve essere dichiarata dal soggetto beneficiario, su richiesta del soggetto istruttore;

	d) termini di completamento delle iniziative: l'iniziativa ammessa ad agevolazione deve essere completata entro un termine massimo di 3 anni dalla data di avvio della stessa e comunque come da cronoprogramma approvato dal Comitato per la ricerca e l'innovazione. La domanda di proroga del termine di completamento dell'iniziativa agevolata per un periodo superiore a 6 mesi è soggetta al parere vincolante del Comitato per la ricerca e l'innovazione;¹⁸ e) permanenza dell'unità operativa e non distoglimento della destinazione dei beni (con esclusione dei prototipi): previsti al punto 9.3 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. Ai fini dell'effettivo insediamento e mantenimento dell'unità operativa sul territorio provinciale, l'attività svolta dal personale in smart working è riconosciuta come previsto al punto 12; f) obblighi occupazionali: previsti al punto 9.4 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. Nello specifico: i) per le domande con importo di spesa ammessa fino a 1.000.000,00 di euro, è previsto l'obbligo di incrementare il livello occupazionale risultante alla data della domanda (U.L.A. relative ai 365 giorni antecedenti alla data della domanda)¹⁹, pari a 1 U.L.A. ogni 250.000,00 euro di importo di spesa ammessa²⁰ (o corrispondente frazione di U.L.A. per importi intermedi). Il livello occupazionale deve essere raggiunto e mantenuto con i tempi e le modalità previste dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi; ii) in alternativa, anche parziale, all'obbligo occupazionale, per ciascun anno di vigenza del vincolo è previsto l'obbligo di raggiungere e/o mantenere un determinato livello di indotto, così come definito al punto 2, comma 1, lettera ff), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi calcolato, in proporzione a ogni U.L.A. o frazione di U.L.A. mancante al raggiungimento del vincolo occupazionale, come segue: I) le piccole imprese, devono garantire un indotto pari a 100.000,00 euro, IVA esclusa, per ciascuno anno di adempimento; II) tutte le altre imprese, devono raggiungere un valore incrementale di indotto pari a 100.000,00
--	---

¹⁸ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 39 del 19 gennaio 2024;

¹⁹ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2233 del 23 dicembre 2024;

²⁰ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 39 del 19 gennaio 2024;

	euro, IVA esclusa, rispetto all'anno precedente alla data di completamento dell'iniziativa e mantenere tale valore di indotto per ciascuno anno di adempimento. Ai fini della verifica di cui al punto 19 comma 4, il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione. In sede di dichiarazione annuale del rispetto degli obblighi e vincoli scaduti, così come previsto al punto 9.1, comma 6, lettera a), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, il soggetto beneficiario comunica l'assolvimento dei predetti obblighi con indicazione anche dell'eventuale rispetto dell'obbligo alternativo riguardante l'indotto;²¹ g) obblighi economico - patrimoniali: previsti al punto 9.5 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. Nello specifico: i) per domande con importo di spesa ammessa fino a 1.000.000,00 di euro, è previsto l'obbligo di raggiungere e mantenere un livello di mezzi propri pari al 15% del totale attivo; ii) per domande con importo di spesa ammessa superiore 1.000.000,00 di euro, il livello di mezzi propri da raggiungere e mantenere è stabilito dal Comitato per gli incentivi alle imprese. Tale livello non può comunque essere inferiore alla percentuale prevista alla precedente lettera i). Il livello di mezzi propri deve essere raggiunto e mantenuto con i tempi e le modalità previste dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi; h) obblighi inerenti la realizzazione dell'iniziativa, comprendono: i) eventuali ulteriori vincoli di natura tecnico - scientifica, proposti dal Comitato per la ricerca e l'innovazione, a presidio del buon esito dell'iniziativa; ii) presentazione, entro i termini previsti per la rendicontazione, di una descrizione dell'iniziativa realizzata, che includa i risultati concreti ottenuti e verificabili, tenuto conto dei vincoli di proprietà intellettuale. Tale documentazione sarà pubblicata sul sito della Provincia, nella scheda "Aiuti per progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità", per rendere disponibili i risultati ad ulteriori potenziali utilizzatori; iii) divieto di cessione dei prototipi realizzati attraverso il progetto di ricerca e sviluppo agevolato, per un
--	--

²¹ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2233 del 23 dicembre 2024;

	periodo di 3 anni dalla data di completamento dell'iniziativa, salvo che gli stessi siano concessi a titolo gratuito ad un altro soggetto che si trova, nei confronti del soggetto beneficiario, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o che collabora con il soggetto beneficiario con le modalità contrattuali di cui al punto 3, comma 4, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. Ciò a condizione che siano rispettati sul territorio provinciale gli obblighi di utilizzo dei risultati dell'iniziativa, gli obblighi occupazionali, economico - patrimoniali e di permanenza dell'unità operativa. Al fine di garantire le ricadute positive sul territorio provinciale, il soggetto beneficiario presenta preventivamente al soggetto istruttore domanda di concessione del prototipo, fermo restando la responsabilità del rispetto degli obblighi in capo al soggetto cedente. E' sempre ammessa la concessione a titolo gratuito dei prototipi nelle sedi degli organismi di ricerca partner del progetto, anche se gli stessi si trovano al di fuori del territorio provinciale, previa comunicazione al soggetto istruttore, fermo restando il rispetto degli obblighi sopra richiamati sul territorio provinciale da parte del soggetto beneficiario; i) obbligo di utilizzo dei risultati dell'iniziativa, comprende: i) l'utilizzo dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo a fini produttivi sul territorio provinciale per 5 anni successivi alla data di completamento dell'iniziativa. Tale obbligo è assolto come segue: I) per domande con importo di spesa ammessa fino a 1.000.000,00 di euro, mantenendo sul territorio provinciale l'attività di produzione di beni o servizi nel medesimo settore a cui è riferita l'iniziativa (primi due numeri del codice ATECO) per un periodo pari almeno a 5 anni successivi alla data di completamento dell'iniziativa; II) per domande con importo di spesa ammessa superiore al 1.000.000,00 di euro, mediante la produzione di beni e servizi derivanti dal progetto di ricerca e sviluppo agevolato, dimostrata da idonea documentazione, quali ad esempio fatture di vendita di beni e servizio, ordini di produzione, ecc.. I tempi per l'avvio di tale produzione saranno disciplinati nel Patto di cui al punto 7.3. delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, tenendo conto delle peculiarità del progetto di ricerca e sviluppo, del settore di appartenenza e degli eventuali vincoli normativi alla messa in produzione del risultato del progetto. L'utilizzo dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo a fini produttivi può essere effettuato dal soggetto beneficiario o da un altro soggetto che si trova, nei confronti del soggetto beneficiario, nelle condizioni di
--	--

	cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o che collabora con il soggetto beneficiario con le modalità contrattuali di cui al punto 3, comma 4, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. Ciò a condizione che siano rispettati sul territorio provinciale, gli obblighi di utilizzo dei risultati dell'iniziativa, gli obblighi occupazionali, economico - patrimoniali e di permanenza dell'unità operativa. Al fine di garantire le ricadute positive sul territorio provinciale, il soggetto beneficiario presenta preventivamente al soggetto istruttore domanda di utilizzo da parte di terzi dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo, fermo restando la responsabilità del rispetto degli obblighi in capo al soggetto beneficiario. Per domande con importo di spesa ammessa superiore a 1.000.000,00 di euro, può essere presentata domanda di utilizzo da parte di terzi dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo con contestuale richiesta di modifica degli obblighi in capo al soggetto beneficiario. La domanda deve essere presentata congiuntamente con il nuovo soggetto con impegno anche da parte di quest'ultimo ad assumere i relativi obblighi. La domanda costituisce richiesta di modifica del Patto di cui al punto 7.3 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. I soggetti con personalità giuridica che, per prioritarie finalità statutarie, siano impegnati senza fini di lucro in attività di ricerca sul territorio provinciale, non sono soggetti ai vincoli di cui al presente sottopunto se i progetti presentano caratteristiche di eccellenza dal punto di vista scientifico e tecnologico, ai sensi del punto 15, comma 1, lettera g), ed i loro risultati sono trasferiti ad iniziative imprenditoriali per accrescere la competitività del sistema economico provinciale. 2. Per le domande con importo di spesa ammessa superiore a 1.000.000,00 di euro, il Patto di cui al punto 7.3 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, può prevedere una durata degli obblighi anche superiore alle durate previste dalle presenti disposizioni. 3. Ulteriori obblighi e vincoli, aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi e dal presente punto, sono indicati nelle singole sottomisure.
17. Variazioni	1. In relazione alle singole richieste di variazione all'iniziativa e variazioni soggettive, il soggetto istruttore valuta la necessità di chiedere il parere vincolante del Comitato per la ricerca e l'innovazione, comunque sempre nel rispetto delle competenze del Comitato previste al punto 15.

18. Modalità di rendicontazione e attestazioni	1. La rendicontazione delle spese al soggetto istruttore deve avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC) o apposita piattaforma messa a disposizione dalla Provincia. 2. Nel sito della Provincia, nella scheda Servizio “Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo - L.p. 6/2023”²², sono pubblicati i fac-simile ovvero moduli, la documentazione e le informazioni necessarie alla rendicontazione delle spese. 3. La rendicontazione delle spese avviene mediante: a) la compilazione, invio e sottoscrizione di un elenco riepilogativo delle spese ammissibili sostenute. Nell'elenco devono essere indicate anche le macrovoci di spesa e gli elementi dei documenti di spesa e di pagamento delle spese ammissibili; b) la presentazione della relazione finale tecnico - scientifica, dalla quale emergano gli esiti del progetto di ricerca e sviluppo, inclusi i risultati tecnico - scientifici dell'iniziativa, comprensiva di eventuali allegati tecnici e <i>deliverable</i>, ove previsti; c) la presentazione dei contratti, sottoscritti, relativi alle attività di ricerca contrattuale, ai servizi di consulenza e servizi equivalenti acquisiti per l'iniziativa; d) la presentazione dell'eventuale relazione sull'attività del dottorando coinvolto nel progetto di ricerca e sviluppo; e) la documentazione necessaria per la conferma di eventuali maggiorazioni dell'incentivo riconosciute in sede di concessione. 4. Oltre alla rendicontazione delle spese prevista al precedente comma 3, il soggetto beneficiario deve presentare: a) la dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi e vincoli scaduti; b) l'attestazione di verifica di cui al punto 11, comma 4, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, dalla quale risulti, tra l'altro, che le spese rendicontate e sostenute rispettano quanto previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi e dalle presenti disposizioni.²³ 5. Nel caso di spese rendicontate e relative a strumenti e attrezzature o a prototipi con importo superiore a 250.000,00 euro, deve essere presentata un'attestazione tecnica di un esperto specializzato in materia da cui risulti la congruità
---	---

²² Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 39 del 19 gennaio 2024;

²³ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2233 del 23 dicembre 2024;

	delle spese. L'esperto specializzato in materia deve essere un tecnico abilitato iscritto nell'albo professionale di appartenenza. L'attestazione deve essere redatta nella forma di perizia giurata.²⁴ 6. L'attestazione²⁵ di cui al precedente comma 5, deve essere presentata anche nel caso di spese rendicontata e relative all'acquisizione di brevetti di proprietà di uno o più soci del soggetto beneficiario o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, ovvero nel caso di operazioni con soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile.
19. Monitoraggio e controlli	1. Il Comitato per la ricerca e l'innovazione nel parere reso ai sensi del punto 14, può stabilire il monitoraggio dell'iniziativa volto a verificare lo stato di attuazione della stessa. In ogni caso, le iniziative con durata pari o superiore a 24 mesi sono soggette al monitoraggio. A fronte dell'esito negativo di un monitoraggio, il Comitato può stabilire un monitoraggio prescrittivo. L'esito negativo del monitoraggio prescrittivo determina, d'ufficio, il completamento anticipato dell'iniziativa. Il Comitato per la ricerca e l'innovazione può, in sede di rendicontazione finale, riconoscere le spese sostenute dal soggetto beneficiario fino a tale data di completamento anticipato dell'iniziativa. In caso di richiesta di proroga superiore a 6 mesi il Comitato può stabilire un ulteriore monitoraggio dell'iniziativa.²⁶ 2. Ai fini della liquidazione successiva alla rendicontazione, il soggetto istruttore acquisisce il parere vincolante del Comitato per la ricerca e l'innovazione, il quale valuta la regolare realizzazione dell'iniziativa nonché gli aspetti previsti al punto 15, comma 1, basandosi sulla documentazione presentata, anche effettuando una visita presso il soggetto beneficiario e/o avvalendosi del supporto di esperti esterni. 3. Oltre a quanto previsto al comma precedente, ai fini della liquidazione successiva alla rendicontazione, la verifica dell'ammissibilità delle spese da parte del soggetto istruttore avviene con riferimento all'elenco riepilogativo delle spese sostenute e alle attestazioni, previsti al punto 18.

²⁴ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2233 del 23 dicembre 2024;

²⁵ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2233 del 23 dicembre 2024;

²⁶ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 39 del 19 gennaio 2024;

	Il soggetto istruttore provvederà, a campione con riferimento alle iniziative realizzate, ad effettuare i controlli relativi alla specifica documentazione inerente l'iniziativa comprese le attestazioni (di cui al punto 18) prodotte dal soggetto beneficiario e le dichiarazioni rese dallo stesso.²⁷ 4. La verifica del rispetto degli obblighi e vincoli scaduti avviene acquisendo la dichiarazione resa da parte del soggetto beneficiario relativa al rispetto degli obblighi e vincoli scaduti. Il soggetto istruttore provvederà a campione ad effettuare i controlli con riferimento alla specifica documentazione inerente il rispetto degli obblighi e vincoli scaduti.²⁸
20. Modalita' di erogazione	1. Gli incentivi sono erogati: a) in un'unica soluzione, per le domande con importo di spesa ammessa fino a 1.000.000,00 di euro; b) in 5 soluzioni, per le domande con importo di spesa ammessa superiore a 1.000.000,00 di euro, mediante quote annuali con scadenza al 30 giugno oppure al 31 dicembre, a partire dal semestre nel quale è assunto il provvedimento di concessione dell'incentivo.
21. Decadenze e riduzioni degli incentivi concessi	1. In aggiunta a quanto previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, in caso di mancato rispetto degli obblighi e vincoli, il soggetto istruttore, dichiara la decadenza, totale o parziale. In particolare a) il ritardato avvio dei lavori dell'iniziativa rispetto ai termini previsti al punto 16, comma 1, lettera c), comporta la decadenza parziale dell'incentivo pari al 5% dello stesso, a condizione che non sia già stato adottato un provvedimento di decadenza totale dell'incentivo; b) il mancato rispetto degli obblighi inerenti la realizzazione dell'iniziativa e/o degli obblighi inerenti l'utilizzo dei risultati della stessa, di cui al punto 16, comma 1, lettere h) e i), comportano la decadenza totale dell'incentivo. E' fatta salva la cessione del prototipo, al di fuori dei casi autorizzati, la quale comporta una decadenza parziale dell'incentivo, pari al valore di cessione dello stesso; c) il mancato rispetto degli obblighi occupazionali di cui al punto 16, comma 1, lettera f), comportano la decadenza dell'incentivo come previsto al punto 14, comma 1, lettera p), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, tenuto conto anche dell'eventuale livello di indotto raggiunto e/o mantenuto.²⁹

²⁷ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2233 del 23 dicembre 2024;

²⁸ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2233 del 23 dicembre 2024;

²⁹ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2233 del 23 dicembre 2024;

22. Termini di procedimento	1. I termini di procedimento per l'assunzione del provvedimento di concessione, compresa la determinazione dell'entità dell'incentivo spettante, sono i seguenti: a) ove prevista la sottoscrizione del Patto tra la Provincia e il soggetto beneficiario: 60 giorni decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso; b) negli altri casi, 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento da parte del soggetto istruttore del parere vincolante del Comitato per la ricerca e l'innovazione. 2. Il procedimento si compone dei seguenti subprocedimenti: a) subprocedimento verifica della completezza e regolarità della domanda, delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata ai fini dell'ammissibilità della domanda, valutazione dell'ammissibilità e congruità della spesa con riferimento agli aspetti previsti al punto 15, comma 2: 60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda al soggetto istruttore; b) subprocedimento verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità dell'iniziativa, valutazione della qualità della proposta progettuale, valutazione dell'ammissibilità e congruità della spesa, con riferimento agli aspetti previsti al punto 15, comma 1: i) parere vincolante del Comitato per la ricerca e l'innovazione: 90 giorni decorrenti dalla data di richiesta da parte del soggetto istruttore; nel caso in cui il Comitato si avvalga di uno o più esperti esterni i 90 giorni decorrono dalla data di accettazione dell'incarico da parte dell'unico esperto esterno individuato o, nel caso di più esperti esterni, dalla data dell'ultima nota di accettazione dell'incarico pervenuta. Nel caso di espressione di parere negativo ma rivalutabile a fronte di integrazioni/specifiche dell'iniziativa, sono previsti ulteriori 60 giorni decorrenti dalla data di trasmissione delle integrazioni/specifiche al soggetto istruttore; c) subprocedimento valutazione del profilo economico - finanziario, ove previsto: i) analisi tecnica di dettaglio di Trentino Sviluppo S.p.a.: 30 giorni decorrenti dalla data di richiesta del soggetto istruttore; ii) parere vincolante del Comitato per gli incentivi alle imprese: 60 giorni decorrenti dalla data di richiesta del soggetto istruttore; d) subprocedimento approvazione dello schema di Patto ove previsto: 180 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del parere del Comitato per la ricerca e l'innovazione o dal parere del Comitato per gli incentivi alle imprese, a seconda di quale condizione si verifichi da ultimo.
------------------------------------	--

23. Termini di liquidazione dell'incentivo	1. L'incentivo è liquidato entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento da parte del soggetto istruttore del parere vincolante del Comitato per la ricerca e l'innovazione, previa acquisizione della dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi e vincoli scaduti. Il parere vincolante del Comitato per la ricerca e l'innovazione è espresso nel termine di 120 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di ricevimento da parte del soggetto istruttore della rendicontazione delle spese.
---	---

SOTTOMISURE

A1 - PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE

2. Sottomisura	PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE
3. Regime di incentivazione ai sensi della normativa europea	1. Aiuti in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 25 "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo" del Regolamento di esenzione.
7. Soggetti beneficiari	1. I soggetti beneficiari previsti nella parte generale delle presenti disposizioni.
8. Limite minimo e massimo di spesa dell'iniziativa	1. Sono previsti i seguenti limiti di spesa: a) limite minimo di spesa ammissibile: maggiore di 200.000,00 euro; b) limite massimo di spesa: come previsto nella parte generale delle presenti disposizioni.
9. Misura di incentivazione e maggiorazioni	1. La misura di incentivazione è differenziata in base alla tipologia di attività e all'appartenenza o meno del progetto di ricerca e sviluppo alle aree di interesse prioritario/progetti strategici definiti dal P.P.R. di cui all'articolo 18 della legge provinciale n. 14/2005. 2. Sono riconosciute maggiorazioni di incentivazione, a condizioni che siano richieste in sede di domanda, come segue: a) una maggiorazione in relazione alla dimensione di impresa (PMI); b) una maggiorazione, così articolata: i) 10% se il progetto comporta la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo SEE (spazio economico europeo), e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 % delle spese ammissibili;

- ii) 5% se i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito, comunque fino all'importo massimo riconoscibile pari a 100.000,00 euro; al fine del riconoscimento della maggiorazione, la documentazione presentata a supporto dell'ampia diffusione deve esplicitamente citare la Provincia autonoma di Trento quale ente finanziatore;³⁰
- iii) 5% se il soggetto beneficiario si impegna a mettere tempestivamente a disposizione licenze per i risultati della ricerca del progetto di ricerca e sviluppo agevolato che sono protette da diritti di proprietà intellettuale, a prezzi di mercato e su base non esclusiva e non discriminatoria, affinché le parti interessate del SEE (spazio economico europeo) possano farne uso.

La maggiorazione prevista dalla presente lettera b) è riconosciuta comunque nel limite massimo del 15% nel caso di progetti appartenenti alle aree di interesse prioritario/progetti strategici definiti dal P.P.R. e nel limite massimo del 10% nel caso di progetti non appartenenti alle aree di interesse prioritario/progetti strategici definiti dal P.P.R..

3. Per effetto dei commi 1, 2 del presente punto la misura di incentivazione è riassunta nella seguente tabella:

	RICERCA INDUSTRIALE			SVILUPPO SPERIMENTALE		
	PPR Priorità 1	PPR Priorità 2	NO PPR	PPR Priorità 1	PPR Priorità 2	NO PPR
	PICCOLA IMPRESA					
Base	48%	45%	37%	24%	20%	15%
Maggiorazione PMI - <i>piccola impresa</i>	14%	14%	14%	19%	19%	19%

³⁰ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2233 del 23 dicembre 2024;

Altre maggiorazioni (percentuale massima)	15%	15%	10%	15%	15%	10%
Intensità di incentivazione massima	77%	74%	61%	58%	54%	44%
	MEDIA IMPRESA					
Base	48%	45%	37%	24%	20%	15%
Maggiorazione PMI - <i>media impresa</i>	9%	9%	9%	9%	9%	9%
Altre maggiorazioni (percentuale massima)	15%	15%	10%	15%	15%	10%
Intensità di incentivazione massima	72%	69%	56%	48%	44%	34%
	GRANDE IMPRESA					
Base	48%	45%	37%	24%	20%	15%
Altre maggiorazioni (percentuale massima)	15%	15%	10%	15%	15%	10%
Intensità di incentivazione massima	63%	60%	47%	39%	35%	25%

	4. Le maggiorazioni sono attribuite in sede di concessione dell'incentivo e sono confermate, in sede di valutazione finale del progetto di ricerca e sviluppo, dal Comitato per la ricerca e l'innovazione. In ogni caso, al fine del riconoscimento della maggiorazione, il soggetto beneficiario deve allegare alla rendicontazione del progetto la documentazione attestante l'attività svolta.
10. Caratteristiche delle iniziative agevolate	1. In una prospettiva di sviluppo sostenibile e di economia circolare, sono agevolati progetti di ricerca e sviluppo, che possiedono le seguenti caratteristiche: a) novità e originalità delle conoscenze acquisibili mediante la realizzazione dell'iniziativa anche rispetto a precedenti progetti agevolati; b) utilità delle conoscenze acquisibili con la realizzazione dell'iniziativa per innovazioni di prodotto, di processo o di servizio che accrescono la competitività e favoriscano lo sviluppo del soggetto beneficiario operante sul territorio provinciale, al fine di assicurare ricadute positive sul territorio stesso. 2. La realizzazione dell'iniziativa deve inoltre avvenire mediante il coinvolgimento obbligatorio di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una infrastruttura di ricerca, dimostrato da apposito contratto a titolo oneroso. 3. Per la realizzazione dell'iniziativa deve essere individuato un responsabile tecnico scientifico.
11. Spese ammissibili	1. Sono ammissibili le spese previste nella parte generale delle presenti disposizioni.
13. Modalità e condizioni di presentazione delle domande	1. Le domande possono essere presentate dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Nel caso in cui il soggetto abbia già presentato una domanda a valere sulla presente sottomisura, lo stesso può presentare una nuova domanda dopo il completamento della precedente iniziativa agevolata sulla presente sottomisura. In ogni caso non può essere presentata una nuova domanda prima di due anni dalla data di presentazione della precedente domanda.

	2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di nuove domande nelle quali è indicato, come data di avvio dei lavori dell'iniziativa, un termine successivo alla data di completamento della precedente iniziativa agevolata.
--	---

A2 - PROGRAMMI DI RICERCA E SVILUPPO DEI CENTRI DI RICERCA

2. Sottomisura	PROGRAMMI DI RICERCA E SVILUPPO DEI CENTRI DI RICERCA
3. Regime di incentivazione ai sensi della normativa europea	1. Aiuti in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 25 "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo" del Regolamento di esenzione.
7. Soggetti beneficiari	1. I soggetti beneficiari previsti nella parte generale delle presenti disposizioni ³¹ e che, secondo quanto previsto dal proprio statuto o atto costitutivo: a) svolgono prevalentemente attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale; b) non sono un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza.
8. Limite minimo e massimo di spesa dell'iniziativa	1. Sono previsti i seguenti limiti di spesa: a) limite minimo di spesa ammissibile: maggiore di 1.000.000,00 di euro; b) limite massimo di spesa: come previsto nella parte generale delle presenti disposizioni.
9. Misura di incentivazione e maggiorazioni	1. La misura di incentivazione è pari al 25% delle spese ritenute ammissibili. 2. Sono riconosciute maggiorazioni di incentivazione, a condizioni che siano richieste in sede di domanda, come segue: a) 5% se i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito, comunque fino all'importo massimo riconducibile pari a 100.000,00 euro; al fine del riconoscimento della maggiorazione, la documentazione presentata a supporto dell'ampia diffusione deve esplicitamente citare la Provincia autonoma di Trento quale ente finanziatore;³²

³¹ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2233 del 23 dicembre 2024;

³² Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 39 del 19 gennaio 2024 e deliberazione di Giunta provinciale n. 2233 del 23 dicembre 2024;

	b) 5% se il soggetto beneficiario si impegna a mettere tempestivamente a disposizione licenze per i risultati della ricerca del progetto di ricerca e sviluppo agevolato che sono protette da diritti di proprietà intellettuale, a prezzi di mercato e su base non esclusiva e non discriminatoria, affinché le parti interessate del SEE (spazio economico europeo) possano farne uso. 3. Le maggiorazioni sono attribuite in sede di concessione dell'incentivo e sono confermate, in sede di valutazione finale del progetto, dal Comitato per la ricerca e l'innovazione. In ogni caso, al fine del riconoscimento della maggiorazione, il soggetto beneficiario deve allegare alla rendicontazione del progetto la documentazione attestante l'attività svolta.
10. Caratteristiche delle iniziative agevolate	1. In una prospettiva di sviluppo sostenibile e di economia circolare, sono agevolati progetti di ricerca e sviluppo, che possiedono le seguenti caratteristiche: a) novità e originalità delle conoscenze acquisibili mediante la realizzazione dell'iniziativa anche rispetto a precedenti iniziative agevolate; b) utilità delle conoscenze acquisibili con la realizzazione dell'iniziativa per innovazioni di prodotto, di processo o di servizio che accrescono la competitività e favoriscano lo sviluppo del soggetto beneficiario operante sul territorio provinciale, al fine di assicurare ricadute positive sul territorio stesso; c) appartenenza alle aree di interesse prioritario/progetti strategici definiti dal P.P.R. di cui all'articolo 18 della legge provinciale n. 14/2005; d) durata massima pari a 5 anni dalla data di avvio dell'iniziativa. 2. La realizzazione dell'iniziativa deve inoltre avvenire mediante il coinvolgimento obbligatorio di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una infrastruttura di ricerca, dimostrato da apposito contratto a titolo oneroso. 3. Per la realizzazione dell'iniziativa deve essere individuato un responsabile tecnico scientifico.
11. Spese ammissibili	1. Sono ammissibili le spese previste nella parte generale delle presenti disposizioni.

13. Modalità e condizioni di presentazione delle domande	1. Le domande possono essere presentate dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Nel caso in cui il soggetto abbia già presentato una domanda a valere sulla presente sottomisura, lo stesso può presentare una nuova domanda dopo il completamento della precedente iniziativa agevolata sulla presente sottomisura. In ogni caso non può essere presentata una nuova domanda prima di sei anni dalla data di presentazione della precedente domanda.
16. Obblighi e vincoli in capo ai soggetti beneficiari	1. Rispetto a quanto previsto al punto 16, comma 1, lettera d), della parte generale delle presenti disposizioni, il termine massimo di completamento dell'iniziativa, non prorogabile, è pari a 5 anni dalla data di avvio dell'iniziativa e comunque come da cronoprogramma approvato dal Comitato per la ricerca e l'innovazione. 2. Nell'ambito del Patto di cui al punto 7.3 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, possono essere fissati ulteriori obblighi, in aggiunta agli obblighi previsti nella parte generale delle presenti disposizioni, che tengano conto dei vincoli e dei risultati dei progetti già agevolati, nonché dei seguenti principi: a) esercitare attività di ricerca e sviluppo sul territorio provinciale, per 10 anni dalla data di completamento dell'iniziativa; b) organizzare uno o più convegni di valenza internazionale sulle attività di ricerca e sviluppo svolte sul territorio provinciale; c) avvio di un'attività di produzione di beni o servizi in relazione al progetto di ricerca e sviluppo agevolato sul territorio provinciale da parte della società controllante il centro di ricerca; d) mantenere l'attività di cui alla lettera c) per almeno 5 anni successivi alla data di completamento dell'iniziativa; e) garantire una ricaduta, sul territorio provinciale, di attività diretta o indiretta.

Elenco provvedimenti di approvazione e di modifica delle disposizioni:	
Approvazione	Delibera di Giunta provinciale n. 2014/2023
Modifica	Delibera di Giunta provinciale n. 39/2024
Modifica	Delibera di Giunta provinciale n. 2233/2024
Modifica	Delibera di Giunta provinciale n. 1448/2025